

IL BILANCIO ANNUALE.

Il bilancio di esercizio è un rendiconto delle operazioni di gestione riferite ad un periodo amministrativo che di solito ha durata annuale.

La redazione del bilancio di esercizio è un obbligo previsto dalla legge solo per i contribuenti in contabilità ordinaria.

LA REDAZIONE DEL BILANCIO.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa ed il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.). Il principio della chiarezza costituisce la clausola generale della redazione del bilancio e si rafforza con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2423 che stabilisce che se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. La richiesta di un bilancio veritiero e corretto invece, deve essere inteso come un necessità di coerenza nel formulare le stime e le congetture utilizzate nella costruzione del bilancio.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO.

Il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (questa ultima per le società di capitale). Sempre per queste società, il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione. La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto economico è caratterizzata da una rigidità di schemi che non può essere disattesa o modificata. La legge fiscale non prevede uno schema obbligatorio di bilancio, mentre da un punto di vista meramente civile esiste uno schema obbligatorio, solamente per le società di capitale; l'imprenditore individuale e le società di persone possono redigere il bilancio con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi di tecnica contabile ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

Il bilancio riassume gli aspetti patrimoniali ed economici formati a seguito delle operazioni dell'anno, rappresentate quotidianamente nelle registrazioni contabili di: fatture di vendita, fatture di acquisto, corrispettivi, assegni ecc...

Inoltre il bilancio, proprio per la funzione di rappresentazione chiara e veritiera della situazione aziendale deve tenere conto anche di quei fatti che – pur non manifestandosi con "operazioni contabilizzate" nell'anno – sono di competenza dell'esercizio e ne influenzano direttamente il risultato. Tali fatti devono essere inseriti in bilancio con le scritture di rettifica di fine anno (es. quote di ammortamento dei cespiti, Quote TFR dipendenti, costi e ricavi di competenza ecc..)

Lo Stato Patrimoniale rappresenta gli investimenti realizzati e la situazione finanziaria dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio. Nello Stato patrimoniale devono essere iscritte separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste nell'articolo 2424 c.c.

Le voci dell'attivo patrimoniale sono:

- A) Crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti.
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo Circolante
- D) Ratei e risconti attivi

Il passivo invece è composto da:

- A) Patrimonio netto
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti passivi

Il conto Economico prevede invece la struttura a forma scalare in sezione unica. Le voci sono così individuate:

- A) Valore della Produzione
- B) Costo della produzione
- Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Risultati prima delle imposte (A-B+C+D+E)

- Imposte dell'esercizio

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO.

La Nota Integrativa, parte sostanziale del bilancio di esercizio, fornisce le informazioni esplicative e complementari ai dati sintetici e quantitativi contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Per le società di capitale, il bilancio deve essere inoltre corredata da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, in cui viene riepilogata la situazione della società e l'andamento della gestione nei vari settori di attività in cui ha operato, anche attraverso società controllate, con particolare riferimento ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEL BILANCIO PROPRIO E DELLE ALTRE SOCIETA'.

Tutte le società di capitale devono depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Il deposito consiste nella consegna del bilancio all'Ufficio del Registro delle Imprese dove potrà essere consultato da chiunque ne faccia richiesta. L'obbligo di deposito nasce dall'esigenza di adempiere ai doveri di informativa che le società di capitale hanno nei confronti dei terzi. Il bilancio delle società di capitale, infatti, ha la funzione di informare i soci, i creditori ed in genere tutti coloro che hanno rapporti con l'impresa sulle condizioni, economiche, patrimoniali e finanziarie di essa.

L'INVENTARIO.

Tutti gli imprenditori, siano essi persone fisiche o società, devono redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Esso deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché per il solo imprenditore individuale, anche delle attività e delle passività estranee alla medesima (art. 2217 c.c.) tale estensione è stata posta poiché l'imprenditore individuale risponde degli obblighi assunti nei confronti dei terzi anche con il patrimonio personale e non soltanto con quello investito nell'impresa. La redazione dell'inventario iniziale consente la determinazione del capitale netto iniziale. I criteri di valutazione in sede di inventario iniziale sono riconducibili alle principali ipotesi di formazione del capitale:

- Apporto di denaro liquido: il patrimonio iniziale sarà costituito dalla liquidità di cui l'imprenditore ha dotato l'impresa;
- Apporto di crediti: il patrimonio iniziale sarà costituito dal valore di presunto realizzo dei crediti.
- Apporto di beni in natura: il patrimonio iniziale sarà costituito dal valore di mercato dei singoli beni.

Successivamente ogni anno, l'imprenditore procederà alla verifica degli elementi attivi e passivi ed alla loro valorizzazione indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.